



# COMUNE DI BUSSOLENGO

Provincia di Verona

## ORDINANZA SINDACALE

**N° 36 DEL 18/08/2020**

Proposta N° 41 del 17/08/2020

<b>OGGETTO:</b>	<b>PARCHI ED AREE ATTREZZATE: MODALITA' DI FRUIZIONE DELLE STRUTTURE E DETERMINAZIONE ORARI.</b>
-----------------	--

### IL SINDACO

PREMESSO che sul territorio del Comune di Bussolengo sono presenti numerosi parchi giochi ed aree attrezzate per bambini;

CHE la maggior parte di essi non sono recintati per cui è consentito l'accesso anche in orario notturno;

DATO ATTO delle numerose segnalazioni pervenute dagli organi di polizia relative al radunarsi di persone in tali luoghi con utilizzo improprio dei giochi ed il possibile insorgere di fenomeni criminosi, di illegalità e di disturbo della quiete pubblica;

CONSIDERATO inoltre, che l'utilizzo dei giochi in orario notturno può causare problemi per la sicurezza degli utilizzatori stante la scarsa illuminazione;

ATTESO che appare necessario in primis tutelare l'incolumità delle persone quale bene prevalente rispetto alla fruizione delle attrezzature e contrastare eventuali fenomeni di illegalità;

RITENUTO quindi di vietare l'utilizzo dei giochi in orario notturno dalle ore 23,00 alle ore 7,00;

DARE ATTO altresì che i parchi giochi ed aree attrezzate recintati dovranno osservare il seguente orario:

ORARIO ESTIVO dal 01.04 al 30.09 dalle ore 08.00 alle ore 23.00

ORARIO INVERNALE dal 01.10 al 31.03 dalle ore 08.00 alle ore 19.00

RICHIAMATO inoltre il Regolamento Comunale per l'utilizzo del verde pubblico e delle aree attrezzate in genere approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23.01.2003 così come modificato con deliberazione n. 61 del 30.12.2005;

ATTESO che appare altresì utile, al fine di tutelare l'aspetto sanitario della popolazione, vietare il consumo di alcolici ed istituire il divieto di fumo all'interno dei parchi ed aree attrezzate;

VISTI gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267;

VISTO la legge 689 del 24.11.1981;

**ORDINA**

Nei parchi giochi ed aree attrezzate recintati è consentito l'accesso con il seguente orario:

ORARIO ESTIVO dal 01.04 al 30.09 dalle ore 08.00 alle ore 23.00

ORARIO INVERNALE dal 01.10 al 31.03 dalle ore 08.00 alle ore 19.00

In tutti i parchi pubblici e le aree attrezzate del Comune di Bussolengo:

- è vietato l'utilizzo dei giochi dalle ore 23,00 alle ore 7,00;
- è vietato l'utilizzo dei giochi ai maggiori di anni 12;
- è consentito l'accesso con animali al guinzaglio ad eccezione dei luoghi prossimi alle attrezzature ludiche;
- è vietato consumare alcolici;
- è vietato fumare;
- è vietato calpestare le aiuole o danneggiare le piante.

La violazione della presente ordinanza è punita con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL.

L'ufficio Lavori Pubblici è incaricato dell'installazione di idonea segnaletica informativa.

Il presente atto deve essere reso noto a tutta la cittadinanza attraverso la pubblicazione su sito internet e pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Copia della presente viene trasmessa a:

- Comando Stazione Carabinieri – Bussolengo
- Corpo di Polizia Locale – Sede
- Prefetto di Verona
- Ufficio LL. PP - Sede

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto. In alternativa, e per i soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D. L.gs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può esser proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992.

**IL SINDACO**

BRIZZI ROBERTO / INFOCERT SPA